



Decreto Dirigenziale n. 509 del 01/07/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

Oggetto dell'Atto:

INGIUNZIONE DI PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA EMESSA, AI SENSI DELLA LEGGE 24/11/1981, N. 689, E DELLE LL.RR. NN. 13/83, 54/85 E 17/95, PER ATTIVITA' ABUSIVA DI CAVA NEL COMUNE DI CAMPAGNA (SA), AL FOGLIO DI MAPPA N. 41, PART. NN. 36 E 37 E AL FOGLIO DI MAPPA N. 42 PART. N. 63, NEI CONFRONTI DELLA DITTA INERTI PUGLIETTA SRL, RAPPRESENTANTE LEGALE PROTEMPORE, SIG. PIGNATA FRANCESCO, NATO A CONTURSI TERME IL 28/10/1963 E RESIDENTE IN CAMPAGNA ALLA LOCALITA' PIANI DI PUGLIETTA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che il Dirigente dell'ex Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 773918 del 12/11/2013 ha intimato alla Ditta Inerti Puglietta Srl, e per essa, al rappresentante legale Pignata Francesco, nato a Contursi Terme il 28/10/1963 e residente in Campagna alla località Piani di Puglietta, l'attività abusiva di cava nel Comune di Campagna (SA), al foglio di mappa n. 41, part. nn. 36 e 37 e al foglio di mappa n. 42 part. n. 63, perché asseritamente condotta in assenza di autorizzazione, con conseguente applicazione dell'art. 28 - comma 1 della L.R. 54/85 e ss.mm.ii., che prevede l'irrogazione di una sanzione compreso tra un minimo edittale di €=3.098,74 e un massimo edittale di €=10.329,14=;
- che per detta infrazione è stato intimato alla sopracitata ditta, per la violazione del succitato art. 28 - comma 1 - della L.R. 54/85, il pagamento della sanzione prevista, in misura ridotta ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/83, per un importo complessivo di € =3.479,20=;
- che la contestazione comminata con nota prot. n. 773918 del 12/11/2013 è stata notificata in data 21/11/2013 alla Ditta Inerti Puglietta Srl, e per essa, al rappresentante legale Pignata Francesco, nato a Contursi Terme il 28/10/1963 e residente in Campagna alla località Piani di Puglietta ;
- che il Dirigente dell'ex Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno ha trasmesso, con nota prot. n. 791112 del 19/11/2013, rapporto ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13/83;

VERIFICATA: la regolarità della contestazione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/81 e dell'art. 4 della L.R. n. 13/83;

RILEVATO

- che il trasgressore non si è avvalso della facoltà di pagamento della sanzione in misura ridotta, entro 60 gg. dalla notifica del verbale di accertamento, previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689 e dall'art. 6 della L.R. n. 13 del 10/01/1983;
- l'Ufficio accertatore, a mezzo di propri agenti, unitamente a personale del NOE e dell'ARPAC, eseguiva sopralluogo, in data 07.11.2013, presso il sito di cava di proprietà della ditta intimata, accertando che le attività di recupero ambientale, autorizzate con D.D. n.229 del 31.05.2010, proseguivano, nonostante la scadenza del cronoprogramma autorizzato e che, per il riempimento, era stato impiegato anche compost, materiale non previsto in progetto;
- la ditta intimata produceva scritti difensivi, consistenti in una relazione con allegati, sostenendo che il compost, utilizzato in quantitativi limitati e con finalità di fertilizzazione del terreno, il quale, allo stato, ospita un uliveto, risulta essere materiale idoneo per il riempimento dei siti di cava, giusta previsione dell'art.52, comma 2, delle norme di attuazione del P.R.A.E., concludendo, dunque, per l'annullamento della sanzione;

CONSIDERATO

- che la norma citata, al comma terzo, pur prevedendo il materiale detto "compost" tra quelli idonei per il riempimento di cave, ne condiziona l'utilizzabilità alla predisposizione di una relazione di progettazione, da assoggettare alle competenti autorizzazioni e con la quale integrare il progetto di coltivazione approvato;
- che l'infrazione accertata appare, con tutta evidenza, rientrare nella fattispecie di cui all'art.28, comma secondo, L. R. n.54/1985, in quanto consistente nella semplice inosservanza di prescrizioni e non in attività abusiva di cava;
- che non ostano a tale conclusione le sentenze del TAR Campania – Sez. Salerno – nn. 1302 e 1303 in data 08.11.2013, trasmesse dalla U.O.D. Genio Civile di Salerno con nota prot. n.762369 del 12.11.2014, a mente delle quali *"...la pretesa riconducibilità della vicenda alla previsione di cui all'art.28, comma 2, della L.R. n.54/85 è da escludere, riguardando questa la diversa fattispecie della coltivazione di cave e torbiere invece che del riempimento delle cavità estrattive."* A parte ogni considerazione, infatti, circa la fondatezza dell'assunto (la L.R. n.54/1985 detta norme con riferimento sia alla coltivazione delle

cave che al loro recupero ambientale), i provvedimenti giurisdizionali non impingono minimamente la questione della riconducibilità della fattispecie in esame all'art.28, comma 1 (coltivazione di cava "sine titulo") oppure all'art.28, comma 2 (inosservanza di prescrizioni).

CONSIDERATO altresì che per il mancato pagamento della sanzione in misura ridotta non possa più applicarsi la sanzione più favorevole bensì quella prevista dalla D.G.R.C. n. 2273 del 18/05/99 in applicazione dell'art. 8 della L.R. n. 13/83;

TENUTO CONTO:

- che nella seduta del 11/06/2015, verbale n. 122, la Commissione, istituita dal Coordinatore dell'A.G.C. 15, ora Direzione generale per i Lavori pubblici e Protezione civile, preposta all'esame dei ricorsi fatti pervenire avverso sanzioni comminate per l'inosservanza delle vigenti disposizioni in materia di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali, in base agli atti trasmessi dall'Ente accertatore, nel confermare l'abuso per quanto concerne il suo aspetto oggettivo, ha ritenuto che la fattispecie contestata sia riconducibile all'inosservanza di prescrizioni, e non all'attività abusiva di cava, con conseguente applicabilità dell'art.28, comma secondo, L.R. n.54/1985, in quanto il soggetto trasgressore risulta già destinatario di autorizzazione alla coltivazione di inerti in relazione al sito di cava interessato dal contestato abuso. Ciò anche sulla scorta della direttiva prot. n.0301337 in data 30.03.2007, a firma congiunta del Dirigente del Settore Cave e Torbiere e del Coordinatore A.G.C. 12 che ribadisce, perentoriamente, che l'art.28, comma primo si applica "ai soli casi di coltivazione di cava in totale assenza di autorizzazione";
- che nella suddetta seduta la Commissione ha determinato l'importo della nuova sanzione in € 1.136,21 (millecentotrentasei/21) oltre € 8,75 (otto/75) per spese, rientrando il calcolo dell'ingiunzione di pagamento nel caso di cui al punto II alla D.G.R.C. n. 2273/99, applicando alle aliquote previste nella stessa, i seguenti valori: "a" (gravità della violazione) = 0,30 (0,10+0,10+0,10); "b" (mancata rimozione stato antiggiuridico) =1,00; "c" (recidiva non ricorrente) = 0 pari, quindi, alla somma complessiva di € 1.144,96 (millecentoquarantaquattro/96);

RITENUTO

- di procedere a diversa qualificazione dell'abuso contestato, secondo quanto sopra osservato, e determinare, in conseguenza, la sanzione a comminarsi;
- di richiamare e puntualmente confermare quanto osservato dalla Commissione di cui al Decreto Dirigenziale n.6/2008, riguardo alla fondatezza degli abusi contestati, nonché per quanto concerne la qualificazione di essi in termini di inosservanza di prescrizioni (L.R. n.54/1985 e ss.mm.ii.);
- di confermare l'importo della nuova sanzione come determinato dalla Commissione per complessivi =€ 1.144,96= (millecentoquarantaquattro/96);
- pertanto, per le motivazioni tutte contenute negli atti trasmessi dall'ente accertatore e nelle conclusioni della Commissione istituita con proprio D.D. n. 6/2008 di cui alla seduta del 11/06/2015, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge del presente provvedimento e che si intendono qui integralmente richiamate:
 - La legge 24/11/1981 n. 689;
 - L.R. 10/01/1983 n. 13;
 - Le LL.RR. nn. 54/85 e 17/95;
 - La delibera di G.R. n. 2273 del 18/05/1999 con la quale la Giunta Regionale, in relazione alla L.R. 10/01/1983, n. 13 – art. 8 – Ordinanza-Ingiunzione sanzioni amministrative – ha determinato i criteri di gradualità da applicare nell'ambito del Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali;
 - La D.G.R.C. n. 1904 del 22/10/2004;
 - La delibera di G.R. n. 245 del 08/02/2008 con la quale la Giunta Regionale ha attribuito al Coordinatore dell'A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione Espropriazione -, la competenza per l'esame degli scritti difensivi, l'adozione delle ordinanze ingiunzioni/archiviazione oltre alla tenuta dello schedario dei trasgressori in materia di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali;

- La nota prot. 0153306 del 22/02/2008 dell'A.G.C. 12 con la quale sono stati trasferiti all'A.G.C. 15 gli atti pendenti relativi alle sanzioni amministrative in materia di attività estrattive;
- Il Decreto Dirigenziale n 06/08 del Coordinatore dell'A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione Espropriazione – con cui si è istituita presso l'A.G.C. 15 la Commissione preposta all'esame dei ricorsi fatti pervenire da imprese avverso le sanzioni e/o ingiunzioni comminate per l'inosservanza delle vigenti disposizioni in materia di Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali;
- Il D.P. n. 224 del 31/10/2013 con cui il Dott. Italo Giulivo è stato nominato Direttore Generale ai Lavori Pubblici e Protezione Civile;

CONFERMA

la contestazione dell'abuso, nei termini oggettivi di esso contestata dal Dirigente dell'ex Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno con il con nota prot. n. 773918 del 12/11/2013, e per l'effetto,

I N G I U N G E

alla Ditta Inerti Puglietta Srl , rappresentante legale protempore, sig. Pignata Francesco, nato a Contursi Terme il 28/10/1963 e residente in Campagna alla località Piani di Puglietta

- di pagare, per le motivazioni di cui in narrativa, che qui s'intendono integralmente richiamate, quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate, la somma di € 1.136,21 (millecentotrentasei/21) oltre € 8,75 per spese (otto/50) per spese, pari ad un importo complessivo di € 1.144,96=(millecentoquarantaquattro/96);

- versare la somma complessiva di € 1.144,96=(millecentoquarantaquattro/96) sul c/c postale n. 21965181, intestato a Regione Campania – Servizio Tesoreria - Napoli, indicando nell'apposito spazio riservato al Codice Tariffa il codice identificativo 1530, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della presente, indicando in causale "Mancata oblazione della sanzione amministrativa comminata con nota prot. n. 773918 del 12/11/2013 – Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno" con l'avvertenza che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata, con l'osservanza dell'art. 27 della L. 24/11/1981, n. 689 e dell'art. 12 della L.R. 10/01/1983, n. 13, mediante recupero coattivo delle somme dovute all'Amministrazione Regionale, maggiorate degli interessi di mora legali "medio tempore" maturati e delle spese di notifica, come stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 239 del 31/05/2011, per il tramite di Equitalia S.p.a., a mezzo iscrizione a ruolo e successiva riscossione. Il termine di pagamento è di 60 gg. se l'interessato risiede all'estero. Ai sensi dell'art. 10 della L.R. 13/1983, il Direttore Generale ai Lavori Pubblici e Protezione Civile su richiesta del trasgressore che si trovi in condizioni economiche disagiate, può autorizzare il pagamento della somma stessa in rate mensili da tre a trenta;

- dare comunicazione, entro il termine di 10 giorni dall'avvenuto pagamento (eventualmente via fax al n. 081/7963234), trasmettendo copia della relativa ricevuta al Presidente della Giunta Regionale per il tramite del Direttore Generale ai Lavori Pubblici e Protezione Civile – Via De Gasperi, 28- 80133 – Napoli;

Avverso il presente provvedimento, che costituisce titolo esecutivo, può essere proposta opposizione in carta semplice davanti all'Autorità Giudiziaria Territorialmente Competente individuata a norma dell'art. 22-bis della Legge n. 689/1981, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Il termine è di 60(sessanta) giorni se l'interessato risiede all'estero.

Per la notifica del presente provvedimento, al trasgressore e ad eventuali obbligati in solido, si procederà secondo quanto previsto dal Codice di Procedura Civile.

Il presente atto è trasmesso:

- all'U.D.C.P. per la pubblicazione sul BURC;
- all'Assessore ai LL. PP.;
- all'UOD Genio Civile di Salerno;

- al UOD Gestione Tecnico Amministrativa delle Cave, Miniere, Torbiere e Geotermia – Centro Direzionale Isola A/6 – 80143 – Napoli;

Dr. Italo Giulivo